



COMUNE DI GARDA

Provincia di Verona

Lungolago Regina Adelaide, 15 - Cap. 37016 - P.IVA e C.F. 00419930235

☎ 045 6208444 - <http://www.comune.garda.vr.it> ✉ PEC: comune.garda@pec.it

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL
SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
E DEL CANONE MERCATALE**
(Legge 160/2019, articolo 1, commi da 816 a 847)

**Approvato con delibera di
Consiglio Comunale n. 03 del 30/04/2021**



COMUNE DI GARDA

Provincia di Verona

Lungolago Regina Adelaide, 15 - Cap. 37016 - P.IVA e C.F. 00419930235

☎ 045 6208444 - <http://www.comune.garda.vr.it> ✉ PEC: comune.garda@pec.it

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Ambito e finalità del regolamento.....	Pag.	4
Art. 2	Presupposto del canone.....	Pag.	4
Art. 3	Soggetto passivo.....	Pag.	5
Art. 4	Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusive e difformi	Pag.	5
Art. 5	Tariffe del canone	Pag.	6
Art. 6	Modalità di pagamento del canone, differimento termini	Pag.	6
Art. 7	Sanzioni, indennità, interessi	Pag.	7
Art. 8	Ravvedimento operoso	Pag.	7
Art. 9	Accertamento, recupero del canone, autotutela	Pag.	8
Art. 10	Riscossione coattiva	Pag.	8
Art. 11	Rimborsi e compensazioni	Pag.	8

CAPO II - OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI SOPRASTANTI O SOTTOSTANTI IL SUOLO PUBBLICO

Art. 12	Occupazioni permanenti e temporanee	Pag.	9
Art. 13	Posizionamento, rinnovo, sostituzione e manutenzione straordinaria	Pag.	9
Art. 14	Richiesta della concessione	Pag.	10
Art. 15	Modalità di richiesta dei Giardini d'inverno - Dehors	Pag.	12
Art. 16	Durata della concessione	Pag.	12
Art. 17	Rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico	Pag.	13
Art. 18	Rinnovo/Proroghe occupazioni temporanee	Pag.	14
Art. 19	Occupazioni d'urgenza	Pag.	14
Art. 20	Attività e obblighi del concessionario	Pag.	14
Art. 21	Danni arrecati	Pag.	15
Art. 22	Manutenzione degli elementi e dell'area occupata	Pag.	16
Art. 23	Rigetto della richiesta e cause ostative al rilascio della concessione	Pag.	16
Art. 24	Decadenza ed estinzione della concessione	Pag.	17
Art. 25	Modifica, sospensione, revoca della concessione.....	Pag.	17
Art. 26	Cessazione anticipata dell'occupazione, rinuncia all'occupazione.....	Pag.	18
Art. 27	Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici.....	Pag.	18
Art. 28	Elementi e criteri per la determinazione del canone per le occupazioni	Pag.	19
Art. 29	Agevolazioni e riduzioni.....	Pag.	20
Art. 30	Occupazioni non assoggettate al canone	Pag.	21
Art. 31	Termini di pagamento per occupazioni permanenti e temporanee.....	Pag.	23
Art. 32	Disposizioni particolari	Pag.	23

CAPO III - DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

Art. 33	Tipologie di impianti pubblicitari.....	Pag.	24
Art. 34	Il piano generale degli impianti pubblicitari.....	Pag.	25
Art. 35	Procedure per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari.....	Pag.	25
Art. 36	Titolarità e subentro nelle autorizzazioni.....	Pag.	27



COMUNE DI GARDA

Provincia di Verona

Lungolago Regina Adelaide, 15 - Cap. 37016 - P.IVA e C.F. 00419930235

☎ 045 6208444 - <http://www.comune.garda.vr.it> ✉ PEC: comune.garda@pec.it

Art. 37	Rinnovo e disdetta dell'autorizzazione.....	Pag. 28
Art. 38	Revoca, mancato o ridotto utilizzo dell'autorizzazione.....	Pag. 28
Art. 39	Decadenza ed estinzione dell'autorizzazione.....	Pag. 29
Art. 40	Rimozione della pubblicità	Pag. 29
Art. 41	Elementi e criteri per la determinazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari ..	Pag. 29
Art. 42	Termini di pagamento del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari.....	Pag. 30
Art. 43	Particolari tipologie di esposizioni pubblicitarie	Pag. 31
Art. 44	Dichiarazioni per particolari fattispecie.....	Pag. 32
Art. 45	Riduzioni del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari	Pag. 33

CAPO IV - SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 46	Gestione del servizio pubbliche affissioni	Pag. 34
Art. 47	Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni	Pag. 34
Art. 48	Riduzione del canone sulle pubbliche affissioni	Pag. 34
Art. 49	Esenzioni dal canone sulle pubbliche affissioni	Pag. 35
Art. 50	Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni	Pag. 35
Art. 51	Mantenimento del servizio delle pubbliche affissioni	Pag. 35

CAPO V - CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DEI MERCATI

Art. 52	Presupposto del canone, soggetto passivo	Pag. 36
Art. 53	Commercio su aree pubbliche	Pag. 36
Art. 54	Rilascio dell'autorizzazione o concessione	Pag. 36
Art. 55	Criteri per la determinazione del canone	Pag. 36
Art. 56	Tariffe e determinazione del canone	Pag. 37
Art. 57	Mercati tradizionali e mercati periodici tematici	Pag. 37
Art. 58	Occupazione per commercio itinerante	Pag. 38
Art. 59	Modalità e termini per il pagamento del canone	Pag. 38
Art. 60	Occupazioni abusive e difformi, accertamento e recupero del canone, autotutela	Pag. 39
Art. 61	Sanzioni, indennità, interessi, ravvedimento operoso, riscossione coattiva, rimborsi e compensazioni	Pag. 39
Art. 62	Sospensione dell'attività di vendita	Pag. 39

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 63	Regime transitorio	Pag. 40
Art. 64	Disposizioni finali ed entrata in vigore	Pag. 40

Allegato A:	CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI	Pag. 41
Allegato B:	TIPOLOGIE E FINALITA' DI OCCUPAZIONI	Pag. 44
Allegato C:	TIPOLOGIE DI DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI E PUBBLICHE AFFISSIONI.....	Pag. 45
Allegato D:	TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONI PER MERCATI.....	Pag. 46



COMUNE DI GARDA

Provincia di Verona

Lungolago Regina Adelaide, 15 - Cap. 37016 - P.IVA e C.F. 00419930235

☎ 045 6208444 - <http://www.comune.garda.vr.it> ✉ PEC: comune.garda@pec.it

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, D.Lgs. 267/2000, disciplina i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione nel Comune di Garda del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, comma 837, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, e dalle successive modificazioni ed integrazioni (nel seguito del regolamento per brevità si farà riferimento ai soli commi). Il presente regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
2. Ai sensi del comma 816 il canone sostituisce i seguenti prelievi: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (CANONE NON RICOGNITORIO), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
3. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'Articolo 1, commi da 816 a 847, della Legge 160/2019, di altre legge vigenti in materia, i regolamenti comunali e le altre disposizioni normative che non siano con esso incompatibili.
4. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano i prelievi soppressi non trovano più applicazione dal 01/01/2021, fatta eccezione per quelle riguardanti le attività di accertamento, recupero o rimborso.

Articolo 2 Presupposto del canone

1. Il presupposto del canone è:
 - a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Garda e degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico. E' soggetta al canone anche l'occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali quali, ad esempio, le strade vicinali soggette a diritto di pubblico passaggio;
 - b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Garda, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione: i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi: allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività. Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse



COMUNE DI GARDA

Provincia di Verona

Lungolago Regina Adelaide, 15 - Cap. 37016 - P.IVA e C.F. 00419930235

☎ 045 6208444 - <http://www.comune.garda.vr.it> ✉ PEC: comune.garda@pec.it

del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata. Il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province che per le stesse abbiano istituito il canone di cui alla lettera a) del comma 819.

2. Con i termini "occupazione" e "occupare" si intende la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune che li sottragga all'uso generale della collettività.
3. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma.
4. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.
5. L'occupazione con banchi e tavoli e la diffusione di messaggi di propaganda durante il periodo di propaganda elettorale, ovvero durante i trenta giorni successivi al decreto di indizione dei comizi elettorali, è disciplinata dalle leggi speciali in materia elettorale.

Articolo 3 Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone
2. Nei casi di uso comune è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell'occupazione.

Articolo 4 Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusive e difformi

1. Le occupazioni realizzate senza la prescritta concessione o in eccedenza rispetto alle superfici concesse, sono considerate abusive. Sono inoltre considerate abusive le occupazioni revocate, sospese, decadute, estinte, cessate, scadute e non rinnovate o per le quali sia stata comunicata la rinuncia, protrattesi oltre i termini stabiliti per tali casi. Sono altresì considerate abusive le diffusioni di messaggi pubblicitari mediante impianti installati in assenza della prescritta autorizzazione.
2. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata. L'Ufficio di Polizia Locale provvede inoltre all'irrogazione delle sanzioni amministrative stabilite dall'Articolo 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285, disponendo la rimozione immediata dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici.
3. Qualora l'occupazione sia tale da non consentire lo sgombero immediato o l'immediato rispetto delle prescrizioni, con il provvedimento di cui al comma precedente, può essere assegnato un congruo



COMUNE DI GARDA

Provincia di Verona

Lungolago Regina Adelaide, 15 - Cap. 37016 - P.IVA e C.F. 00419930235

☎ 045 6208444 - <http://www.comune.garda.vr.it> ✉ PEC: comune.garda@pec.it

termine entro cui provvedere. Decorso inutilmente tale termine la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito agli occupanti di fatto delle relative spese nonché degli oneri conseguenti alla custodia dei materiali rimossi. Inoltre, l'omessa rimozione nel tempo previsto sarà causa ostativa al rilascio di eventuale altra concessione.

4. Resta, comunque, a carico del concessionario o dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
5. Alle occupazioni abusive e a quelle difformi, si applicano le sanzioni, indennità e gli interessi secondo quanto previsto dall'Articolo 7 del presente regolamento.

Articolo 5 Tariffe del canone

1. Le tariffe standard per comuni fino a 10.000 abitanti, modificabili ai sensi del comma 817, sono:
 - a) annua, di cui al comma 826, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare;
 - b) giornaliera, di cui al comma 827, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare.
2. Le tariffe sono determinate con deliberazione della Giunta Comunale da adottare entro il termine di approvazione del bilancio di previsione. Se la deliberazione non viene adottata entro tale termine, restano in vigore le tariffe applicate per l'anno precedente.
3. Ferma restando la possibilità di modifica delle tariffe standard ai sensi del comma 817, con la deliberazione di cui al comma precedente, possono essere stabiliti coefficienti moltiplicatori correttivi sia per l'occupazione sia per la diffusione di messaggi pubblicitari nonché per le pubbliche affissioni.

Articolo 6 Modalità di pagamento del canone, differimento termini

1. Il versamento del canone è effettuato, direttamente al Comune, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'Articolo 1 della L. 160/2019. La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.
2. Il versamento del canone deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
3. Il canone non è dovuto per importi annui inferiori a € 12,00.
4. Se la scadenza cade il sabato o in un giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno lavorativo successivo.
5. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento del canone indicati nel presente regolamento, possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale.

Articolo 7 Sanzioni, indennità, interessi



COMUNE DI GARDA

Provincia di Verona

Lungolago Regina Adelaide, 15 - Cap. 37016 - P.IVA e C.F. 00419930235

☎ 045 6208444 - <http://www.comune.garda.vr.it> ✉ PEC: comune.garda@pec.it

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive), stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 della Legge 160/2019 e dalla legge 689/1981.
2. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, è prevista un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
3. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusive, ovvero realizzate in difformità dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui al comma precedente, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 di cui all'articolo 7 bis del D. lgs. 267/2000.
5. In caso di omesso, parziale o tardivo pagamento del canone, la sanzione di cui alla lettera *h*) del comma 821, in ossequio al principio generale sancito dall'Articolo 50, della legge n. 449 del 1997, viene fissata nella misura del 30% del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. Per i pagamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni la sanzione è del 1% per ciascun giorno di ritardo. Per i pagamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni la sanzione è del 15%.
6. In caso di omesso o parziale versamento del canone si applicano gli interessi legali (solo sull'importo del canone e dell'eventuale indennità di cui al comma 2, escluse le sanzioni), dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data di emissione del provvedimento di recupero. In caso di tardivo versamento, gli interessi legali si applicano dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data dell'avvenuto pagamento. Per le occupazioni abusive permanenti gli interessi legali si applicano dal giorno dell'accertamento dell'illecito mentre per le occupazioni abusive temporanee gli interessi si applicano dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento.

Articolo 8

Ravvedimento operoso

1. Nei casi di omesso, parziale o tardivo pagamento del canone, è ammessa la regolarizzazione spontanea da parte del soggetto passivo, a condizione che il medesimo non abbia avuto formale conoscenza di verifiche o altre attività amministrative di accertamento. A seconda del ritardo nella regolarizzazione della violazione, rispetto al termine previsto per il versamento del canone, la sanzione prevista è così ridotta:
 - a) entro 15 giorni 0,1% per ciascun giorno di ritardo;
 - b) entro 30 giorni 1,5%;
 - c) entro 90 giorni 1,67%;
 - d) entro un anno 3,75%;
 - e) entro due anni 4,29%;
 - f) oltre due anni 5,00%.
2. La regolarizzazione comporta il pagamento del canone non versato, il pagamento della sanzione ridotta come al punto precedente, il pagamento degli interessi al tasso legale annuo vigente con



COMUNE DI GARDA

Provincia di Verona

Lungolago Regina Adelaide, 15 - Cap. 37016 - P.IVA e C.F. 00419930235

☎ 045 6208444 - <http://www.comune.garda.vr.it> ✉ PEC: comune.garda@pec.it

maturazione giorno per giorno calcolati dal giorno successivo alla scadenza fino al giorno di pagamento compreso.

3. Ferme restando le disposizioni del presente comma, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'Articolo 15 del "Regolamento generale delle entrate comunali".

Articolo 9

Accertamento, recupero del canone, autotutela

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Locale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 Articolo 1 comma 179, provvede il Responsabile dell'Entrata.
2. Copia dei verbali redatti dall'organo accertatore, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada, sono trasmessi agli uffici competenti delle attività di accertamento liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza o al Concessionario.
3. Nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento dell'entrata, il recupero del canone dovuto e non versato, l'applicazione delle indennità per occupazioni o diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l'irrogazione di sanzioni, fatta eccezione per quelle relative al Codice della Strada, è effettuata mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
4. L'istituto dell'autotutela si applica in conformità alle specifiche normative vigenti, nonché secondo disposizioni previste nel "Regolamento generale delle entrate comunali".

Articolo 10

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva del canone dovuto e non pagato è effettuata secondo le disposizioni previste nel "Regolamento generale delle entrate comunali".

Articolo 11

Rimborsi e compensazioni

1. Per il rimborso o la compensazione del canone, si rinvia alle disposizioni previste nel "Regolamento generale delle entrate comunali".
2. Nei casi di rimborso dovuti a modifica, sospensione, revoca o rinuncia della concessione, non spettano gli interessi legali.



COMUNE DI GARDA

Provincia di Verona

Lungolago Regina Adelaide, 15 - Cap. 37016 - P.IVA e C.F. 00419930235

☎ 045 6208444 - <http://www.comune.garda.vr.it> ✉ PEC: comune.garda@pec.it

CAPO II
OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI SOPRASTANTI
O SOTTOSTANTI IL SUOLO PUBBLICO

Articolo 12
Occupazioni permanenti e temporanee

1. Ai fini dell'applicazione del canone le occupazioni si distinguono in permanenti e temporanee. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportanti o meno l'esistenza di manufatti o impianti. Tutte le altre occupazioni sono temporanee.
2. Le richieste di occupazione temporanea provenienti da qualunque soggetto, pubblico o privato, data la possibile eterogeneità dei modi, dei contenuti e dei fini, saranno comunque valutate dalla Giunta Comunale, in ordine alla compatibilità con gli eventi già programmati, ed in ogni caso al fine di tutelare l'ordine, la sicurezza, il decoro e la quiete pubblica.

Articolo 13
Posizionamento, rinnovo, sostituzione e manutenzione straordinaria

1. Tutti gli interventi relativi al posizionamento, rinnovo, sostituzione e manutenzione straordinaria degli elementi di arredo urbano insistenti su suolo pubblico, spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, aree private sulle quali risulti insistere una servitù di pubblico passaggio, sono subordinati all'ottenimento di idonea concessione amministrativa rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio Tributi, previa istruttoria a cura dell'Ufficio Edilizia Privata che acquisirà anche il parere dell'Ufficio Polizia Locale, su richiesta dell'interessato da compilarsi su apposito modello messo a disposizione dall'Ente. Tali interventi dovranno essere realizzati in conformità alle norme previste nel "Regolamento e criteri tecnici per l'installazione degli elementi di arredo e per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche".
2. Nel caso in cui i suddetti interventi riguardino il posizionamento di Giardini d'inverno (*Dehors*), tende parasole, o simili strutture infisse all'edificio, il Concessionario, oltre ai pareri di cui sopra, e presa visione della Giunta Comunale, dovrà produrre anche l'autorizzazione integrativa ambientale. In tal caso il modulo di richiesta messo a disposizione dal Comune sarà adeguatamente integrato con ulteriore modello contenente l'elenco della documentazione aggiuntiva necessaria da produrre. Da tale documentazione, descritta in seguito, dovranno risultare evidenti:
 - a) i materiali previsti per ogni tipo di intervento di rifinitura;
 - b) le tecniche di lavorazione dei suddetti materiali e le colorazioni proposte.
3. Sono fatti salvi tutti i procedimenti autorizzativi previsti per gli edifici e le zone soggette al vincolo di tutela monumentale, ambientale e/o paesaggistica, degli Enti proprietari delle strade, così come disposto dagli artt. 21, 22, 159 del D.Lgs. 42/2004 e dall'Articolo 23 del D.Lgs. 285/1992 e successive modifiche e integrazioni, che dovranno essere acquisiti prima del rilascio della prescritta autorizzazione.
4. Nel caso di spostamento della sede oppure nei casi di variazione del settore merceologico con modifiche alla situazione concessa, il provvedimento autorizzativo si intende automaticamente revocato: in tal caso dovrà essere riproposto all'Amministrazione Comunale quanto previsto dal "Regolamento e criteri tecnici per l'installazione degli elementi di arredo e per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche" per un nuovo iter autorizzativo. Da tale procedura sono esclusi i casi di subentro nella medesima attività di esercizio.



COMUNE DI GARDA

Provincia di Verona

Lungolago Regina Adelaide, 15 - Cap. 37016 - P.IVA e C.F. 00419930235

☎ 045 6208444 - <http://www.comune.garda.vr.it> ✉ PEC: comune.garda@pec.it

Articolo 14 Richiesta della concessione

1. Al fine dell'ottenimento della concessione per occupazione di suolo pubblico deve essere presentata formale istanza in bollo su apposito stampato predisposto e messo a disposizione dall'Ufficio comunale competente. L'istanza deve essere presentata all'Ufficio Tributi, il quale la trasmetterà all'Ufficio Tecnico Edilizia Privata che ne seguirà l'istruttoria in quanto parte tecnica. Acquisiti i necessari pareri, e ultimata l'istruttoria della pratica entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, questa sarà ritrasmessa all'Ufficio Tributi per la redazione e il rilascio dell'atto di concessione. Per le occupazioni temporanee, l'istanza deve essere presentata almeno 15 giorni prima di quello previsto per attuare l'occupazione in essere l'occupazione. Nel caso l'occupazione venga attuata mediante l'installazione di gazebo o simili strutture infisse all'edificio, si rinvia a quanto previsto dall'Articolo 15.
2. I termini del procedimento per il rilascio della concessione sono stabiliti in sessanta 60 giorni per occupazione permanente, 10 giorni per occupazione temporanea. In caso si renda necessaria l'acquisizione dell'autorizzazione ambientale, il predetto termine di 60 giorni è fissato in 90 giorni. I predetti termini sono interrotti da richieste di integrazione della documentazione e riprenderanno a decorrere dalla data di ricevimento della stessa. Qualora entro 60 giorni dalla richiesta di integrazione, non pervenga all'Ufficio competente la relativa documentazione, la domanda viene archiviata.
3. Tali termini vengono, inoltre, interrotti qualora sia necessario acquisire, per l'istruttoria della pratica, i pareri di altri Enti o autorità e riprenderanno a decorrere dalla data di ricevimento del parere richiesto.
4. La concessione di occupazione suolo pubblico non è necessaria per le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci nonché per coloro che esercitano il commercio in forma itinerante di tipo B su aree pubbliche e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e riscuotere il prezzo. In tal caso la sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 120 minuti e in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 250 metri. E' vietato esercitare il commercio in forma itinerante di tipo B su aree pubbliche collocate al di sotto della Strada Regionale Gardesana Orientale.
5. La concessione di occupazione suolo pubblico non è altresì necessaria per le occupazioni occasionali, quali quelle effettuate con ponti, steccati, pali di sostegno, trabatelli edilizi, scale aeree, scale a mano, deposito di materiale edile originate da pronto intervento per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento, sempreché non abbiano durata superiore a 6 ore e salvo che per le stesse sia data comunicazione al competente Ufficio comunale.
6. La domanda di concessione suolo pubblico deve contenere:
 - a) le generalità complete, la residenza e il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso e nel caso di soggetti diversi da persone fisiche, le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore o da chi ne fa le veci;
 - b) l'ubicazione e il numero degli espositori, allegando planimetria in scala 1:100, vistata da un tecnico, della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;
 - c) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione nonché la fascia oraria di occupazione;
 - d) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;
 - e) le modalità d'uso;
 - f) dichiarazione che gli eventuali impianti elettrici e/o gas saranno realizzati ai sensi delle normative vigenti;



COMUNE DI GARDA

Provincia di Verona

Lungolago Regina Adelaide, 15 - Cap. 37016 - P.IVA e C.F. 00419930235

☎ 045 6208444 - <http://www.comune.garda.vr.it> ✉ PEC: comune.garda@pec.it

- g) dichiarazione che gli elementi ed attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande saranno realizzate nel rispetto delle normative vigenti e impegno ad ottenere il previsto nulla-osta igienico sanitario;
 - h) l'accettazione di tutte le condizioni esposte nel "Regolamento e criteri tecnici per l'installazione degli elementi di arredo e per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
7. Le domande di cui al precedente comma 4 dovranno essere corredate, al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione integrativa ambientale prevista per l'installazione degli arredi quali, gazebo o simili strutture infisse all'edificio ed insegne di esercizio, da:
- a) planimetrie in tre copie in scala quotata, nelle quali siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della viabilità esistente sull'area su cui l'occupazione di suolo pubblico viene ad interferire e l'eventuale presenza di segnaletica stradale che necessita di integrazione, ovvero la eventuale presenza di passaggi pedonali, e/o di chiusini per sottoservizi. Devono, inoltre essere presentate altrettante planimetrie in scala 1:100 nelle quali siano indicate le caratteristiche della struttura, piante, prospetti e sezioni quotati dell'installazione proposta, con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici. Gli elaborati devono essere redatti da tecnico abilitato alla professione;
 - b) relazione tecnica;
 - c) estratto catastale ed estratto aerofotogrammetrico con individuazione del fabbricato in cui verrà installata la struttura estesa ad un contesto sufficientemente ampio;
 - d) campione del tessuto della eventuale copertura;
 - e) fotografie a colori (formato minimo di cm 10x15) frontali e laterali del luogo dove l'occupazione di suolo pubblico dovrà essere inserita, in 3 copie e su supporto informatico.
8. Per mezzi pubblicitari le domande dovranno essere corredate da:
- a) fotografie a colori (formato minimo di cm 10x15) che rappresentino l'ambiente circostante con un raggio minimo di 50 m., in 3 copie e su supporto informatico;
 - b) documentazione tecnica in 3 copie contenente la rappresentazione grafica in scala quotata della facciata dell'edificio, riportante l'esatto inserimento figurativo del mezzo pubblicitario;
 - c) il bozzetto a colori del mezzo pubblicitario con la descrizione delle caratteristiche tecniche (materiali, dimensioni, etc.);
 - d) la rappresentazione grafica della struttura di sostegno dei mezzi pubblicitari, sia che essa venga ancorata a parete sia che venga fissata al suolo, indicando le caratteristiche tecniche e la distanza da terra del bordo inferiore del mezzo pubblicitario. In entrambi i casi, va inoltre riportata la profondità (spessore, lato) del mezzo pubblicitario e la sua eventuale proiezione (in centimetri) sul suolo pubblico;
 - e) la rappresentazione planimetrica, quando i mezzi pubblicitari, non sono collocati in aderenza a fabbricati, sulla quale siano specificati la proprietà dell'area (pubblica o privata), la distanza del lato aggettante del mezzo pubblicitario sia dalla carreggiata che dalla sede stradale, eventuali segnali stradali o pubblicitari e intersezioni esistenti nei mt.100 precedenti e successivi, alla posizione in cui si intende installare la pubblicità oggetto della domanda;
 - f) estratto catastale o aerofotogrammetrico con individuazione del fabbricato su cui verrà installato il mezzo pubblicitario o il punto di collocazione dell'impianto;
 - g) attestazione firmata dal costruttore o dall'installatore dell'impianto con la quale si attesti che il mezzo pubblicitario è stato calcolato, realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da assicurare la stabilità;
 - h) atto autorizzativo previsto per gli edifici e/o le zone soggette a vincolo di tutela monumentale, ambientale e/o paesaggistica, degli enti proprietari delle strade, così come disposto dagli Articolo 21, 22, 159 del D.Lgs. 42/2004 e dall'Articolo 23 del D.Lgs. 285/1992 e successive modifiche e integrazioni;



COMUNE DI GARDA

Provincia di Verona

Lungolago Regina Adelaide, 15 - Cap. 37016 - P.IVA e C.F. 00419930235

☎ 045 6208444 - <http://www.comune.garda.vr.it> ✉ PEC: comune.garda@pec.it

- i) dichiarazione di conformità dell'impianto prevista ai sensi della Legge n. 46/1990, rilasciata dalla ditta installatrice nei casi di installazione di qualsiasi impianto luminoso.
9. Nel caso di variazione della pubblicità esposta o di sostituzione di parti del mezzo pubblicitario, aventi caratteristiche diverse da quelle descritte nell'autorizzazione e nella relativa documentazione, è necessario formulare una richiesta di variazione in bollo di legge e integrare la precedente documentazione con elaborati sufficienti a descrivere con precisione le variazioni intervenute
10. Lo spostamento di mezzi pubblicitari già autorizzati, deve essere richiesto con apposita domanda in bollo di legge, con esclusione della documentazione già in atti alla precedente domanda di autorizzazione e allegando documentazione fotografica a colori in formato minimo 10x15.
11. Nel caso di occupazioni temporanee la domanda dovrà essere corredata, se e in quanto ritenuto necessario dal competente ufficio, sulla base del tipo di occupazione, da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione dell'occupazione e del posizionamento dell'ingombro.

Articolo 15

Modalità di richiesta dei Giardini d'inverno - *Dehors*

1. Chiunque sia interessato all'installazione dei Giardini d'inverno (*Dehors*), dovrà produrre all'Ufficio Tributi, in allegato all'istanza di concessione all'occupazione del suolo pubblico un progetto che dovrà essere composto da:
 - a) elaborato tecnico, redatto da professionista abilitato, riportante planimetrie, grafici e particolari degli elementi da installare, idoneamente quotato anche rispetto agli edifici, ingressi, strade circostanti;
 - b) relazione paesaggistica, redatta ai sensi del D.P.C.M. 12.12.2005 completa di eventuali fotomontaggi di inserimento delle strutture nel contesto urbano;
 - c) dichiarazione sottoscritta dal richiedente, di presa conoscenza del Regolamento e delle relative norme, con assunzione di responsabilità per eventuali danni verso terzi, e accettazione delle clausole previste dalla autorizzazione stessa.
2. L'Ufficio Edilizia Privata, nonché eventuali altri uffici interessati, provvederanno alla verifica del progetto presentato, secondo le normative vigenti in materia, trasmettendo l'esito dell'istruttoria all'Ufficio Tributi, il quale provvederà al rilascio del provvedimento concessorio.
3. L'installazione dei manufatti precari potrà essere iniziata solo a seguito del rilascio del suddetto provvedimento.

Articolo 16

Durata della concessione

1. Salvo particolari condizioni indicate nell'atto stesso, la concessione permanente decorre dalla data di rilascio e ha validità massima di sei anni con scadenza al 31 Dicembre del sesto anno.
2. La concessione di occupazione del suolo pubblico permanente da porre in essere con strutture non stabilmente infisse al suolo e facilmente amovibili (es. Giardini d'inverno - *Dehors*), potrà essere rilasciata per una durata massima di nove anni con scadenza al 31 Dicembre del nono anno, purché permangano i requisiti e le condizioni che hanno determinato il rilascio del provvedimento.
3. Per ottenere il rinnovo l'interessato dovrà presentare istanza in bollo, con la stessa procedura prevista per il rilascio di una nuova concessione, almeno 15 giorni antecedenti la scadenza originaria.
4. È escluso il tacito rinnovo della concessione.

Articolo 17

Rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico



COMUNE DI GARDA

Provincia di Verona

Lungolago Regina Adelaide, 15 - Cap. 37016 - P.IVA e C.F. 00419930235

☎ 045 6208444 - <http://www.comune.garda.vr.it> ✉ PEC: comune.garda@pec.it

1. Nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti degli utenti e per realizzare una gestione del canone improntato alla massima efficienza ed efficacia, la Giunta comunale, con specifico provvedimento, individuerà gli uffici che saranno competenti al rilascio delle varie concessioni o autorizzazioni.
2. Il rilascio della concessione di occupazione suolo pubblico è subordinato al parere dell'Ufficio di Polizia Locale, dell'Ufficio Edilizia Privata, con presa visione della Giunta Comunale.
3. Nell'atto di concessione dovranno essere indicati la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le eventuali condizioni alle quali il Comune subordina la concessione, l'importo del canone.
4. Nel caso di occupazioni permanenti con strutture infisse al suolo in modo non stabile è prescritto l'obbligo di presentare, entro 60 giorni dal rilascio della concessione una relazione fotografica in duplice copia sulla struttura realizzata e relativi arredi completa di una dichiarazione resa ai sensi della Legge n. 445/2000 nella quale si attesti che l'occupazione realizzata è conforme a quella concessa.
5. Nel caso di revoca della concessione per l'occupazione suolo pubblico il titolare dell'esercizio può presentare nuovamente istanza a condizione che sia costituito, a titolo di garanzia, un deposito cauzionale di importo pari a 5 volte il canone da corrispondere a favore del Comune di Garda o polizza fideiussoria bancaria/Assicurativa di primaria compagnia, di pari valore. Tale somma deve essere svincolata decorsi due mesi dalla scadenza del permesso di occupazione suolo pubblico a condizione che non vi siano pendenze a carattere sanzionatorio di natura pecuniaria contestate per la violazione di disposizioni normative o regolamentari relative a occupazione di suolo pubblico o all'esercizio di attività mediante occupazione di suolo pubblico. L'importo del deposito cauzionale sarà decurtato delle spese sostenute dall'Amministrazione per l'eventuale rimozione di occupazione di suolo pubblico nei casi di accertata occupazione abusiva.
6. Nel caso di occupazioni di suolo pubblico che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possano derivare danni al demanio o patrimonio indisponibile comunale o a terzi, o, infine, in particolari motivate circostanze che lo giustifichino, è prescritto il versamento di un deposito cauzionale infruttifero in denaro, adeguato al caso, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento. La restituzione avrà luogo a seguito di accertamento da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale non oltre sei mesi dalla conclusione del lavoro.
7. L'atto di concessione comunale all'occupazione non implica, da solo, che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla occupazione, dovendo egli procurarsi, a sua cura e spese e sotto la propria responsabilità, eventuali licenze ed autorizzazioni prescritte che, a richiesta dovrà esibire.
8. In tutti i casi la concessione si intende accordata con la facoltà per il Comune di imporre in ogni momento nuove condizioni e prescrizioni - anche durante il corso della autorizzazione stessa - nonché lo spostamento, la rimozione di impianti e strutture per motivate ragioni di pubblico interesse derivanti da esigenze di tutela del paesaggio, della viabilità della sicurezza e ciò senza obbligo di indennizzo. L'Amministrazione Comunale si adopererà affinché tali nuove condizioni e prescrizioni siano imposte durante i mesi di chiusura invernale degli esercizi.
9. La concessione è di regola rilasciata a titolo personale. Per le occupazioni permanenti è concessa la facoltà di subentro previa istanza all'Ufficio competente che, verificati gli eventuali requisiti per l'ottenimento della concessione in capo al subentrante, avrà la facoltà di negarla entro il termine di trenta (30) giorni dal ricevimento della comunicazione o di accoglierla rilasciando la concessione alle stesse condizioni di quella del precedente concessionario. Se in caso di subentro dovessero presentarsi variazioni sostanziali nel contenuto della autorizzazione, gli interessati, su invito dell'Ufficio competente, dovranno produrre domanda per il rilascio di nuova autorizzazione, con le stesse modalità previste dal presente articolo.
10. Qualsiasi spesa inerente al rilascio dell'atto di concessione è a totale ed esclusivo carico del titolare del medesimo atto.



COMUNE DI GARDA

Provincia di Verona

Lungolago Regina Adelaide, 15 - Cap. 37016 - P.IVA e C.F. 00419930235

☎ 045 6208444 - <http://www.comune.garda.vr.it> ✉ PEC: comune.garda@pec.it

11. Le concessioni sono rilasciate senza pregiudizio dei diritti dei terzi, verso i quali i titolari delle stesse debbono rispondere per ogni molestia o danno derivante dall'occupazione. Il Comune resta esonerato da qualsiasi responsabilità al riguardo.

Articolo 18

Rinnovo/Proroghe occupazioni temporanee

1. L'occupazione di suolo pubblico temporaneo (di durata inferiore ad un anno) può essere rinnovata/prorogata previa verifica della sussistenza delle condizioni in materia di viabilità e non può comunque essere soggetta a più di cinque rinnovi consecutivi nell'arco dell'anno, indipendentemente dalla durata degli stessi, a partire dalla prima domanda presentata ai sensi del presente Regolamento, dopodiché dovrà essere ripresentata la domanda così come definito all'Articolo 14.
2. In occasione di richiesta del rinnovo, il titolare dell'esercizio dovrà presentare formale istanza in bollo prima della scadenza, contenente la dichiarazione attestante la totale conformità dell'occupazione di suolo pubblico a quello precedentemente autorizzato.

Articolo 19

Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.
2. In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'Ufficio competente, il quale provvederà ad accertare, anche con la collaborazione di altri Uffici comunali, se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni previste nel presente Regolamento per le occupazioni abusive.

Articolo 20

Attività e obblighi del concessionario

1. Il suolo pubblico occupato non deve essere adibito ad uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione. Nelle occupazioni direttamente e fisicamente collegate ad esercizi di somministrazione non potranno essere installati banchi ed attrezzature per lo svolgimento dell'attività autorizzata, salvo attrezzature strettamente funzionali ad un corretto svolgimento dell'attività di ristorazione (con esclusione dei bar frigorifero in genere) da verificarsi caso per caso (pass/gueridon con altezza massima di 110 cm).
2. Sul suolo concesso è vietata l'installazione di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento quali ad esempio videogiochi o simili.
3. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni specificate nell'atto di concessione; in particolare ha l'obbligo di:
 - a) limitare l'occupazione allo spazio assegnato nella concessione e alla durata stabilita;
 - b) occupare l'area e/o lo spazio esclusivamente con quanto indicato in concessione e svolgervi solo le attività esplicitate nella concessione stessa;



COMUNE DI GARDA

Provincia di Verona

Lungolago Regina Adelaide, 15 - Cap. 37016 - P.IVA e C.F. 00419930235

☎ 045 6208444 - <http://www.comune.garda.vr.it> ✉ PEC: comune.garda@pec.it

- c) mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, curando altresì fiori ed aiuole ricadenti nell'area concessa, eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo lo spazio o i beni pubblici in pristino al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il comune con addebito delle spese. E' facoltà dell'Amministrazione trattenere le eventuali addizioni senza il pagamento di indennità alcuna;
 - d) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana o al personale dei competenti uffici appositamente autorizzati, l'atto che legittima l'occupazione,
 - e) versare alle scadenze stabilite il canone previsto, nonché tutti gli eventuali oneri derivanti dal rilascio della concessione e provvedere agli adempimenti relativi all'eventuale registrazione dell'atto di concessione, provvedendo a produrne copia al Comune;
 - f) costituire la cauzione eventualmente prevista dall'atto di concessione;
 - g) non appendere oggetti o corpi sospesi di alcun tipo a tende o simili nel caso l'occupazione venga effettuata con tali mezzi;
 - h) nel periodo di chiusura dell'esercizio superiore a 15 giorni consecutivi tutte le attrezzature e arredi mobili collocati sul suolo pubblico dovranno essere rimosse e portate all'interno dell'esercizio o in altro idoneo sito non visibile dall'esterno. Potranno rimanere installate esclusivamente le strutture non stabilmente infisse al suolo purché non contenenti nulla all'interno.
4. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese. In caso contrario provvederà il Comune in danno ai responsabili.
 5. Il Comune ha facoltà di far rimuovere per il tempo ritenuto necessario i tavoli sedie ed arredi in occasione di manifestazioni patrocinate od organizzate dallo stesso senza riconoscimento di alcun indennizzo.
 6. Ove necessario, in occasione del mercato settimanale è fatto obbligo ai concessionari di rimuovere i tavoli, sedie ed arredi senza riconoscimento di alcun indennizzo.

Articolo 21 Danni arrecati

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi costituenti occupazione di suolo pubblico, deve essere risarcito dai titolari della concessione o dagli occupanti di fatto.
2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature ed al patrimonio verde o ad altro di proprietà pubblica, nel caso il titolare della concessione non provveda al ripristino a proprie spese, il settore tecnico comunale provvederà all'esecuzione di specifici interventi di ripristino, fornendo al settore servizi finanziari elenco delle spese occorse al fine dell'addebito al concessionario delle spese sostenute oltre ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Articolo 22 Manutenzione degli elementi e dell'area occupata



COMUNE DI GARDA

Provincia di Verona

Lungolago Regina Adelaide, 15 - Cap. 37016 - P.IVA e C.F. 00419930235

☎ 045 6208444 - <http://www.comune.garda.vr.it> ✉ PEC: comune.garda@pec.it

1. È fatto obbligo mantenere lo spazio pubblico dato in concessione in perfetto stato igienico-sanitario, di nettezza, di sicurezza, di decoro e nelle stesse condizioni tecnico estetiche con cui è stato autorizzato.
2. Tutti gli elementi costitutivi dell'occupazione di suolo pubblico devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali, non possono essere aggiunti teli di ulteriore protezione, graticci di delimitazione, comunque altri oggetti non autorizzati.
3. Il permesso di occupazione del suolo pubblico non costituisce autorizzazione ad effettuare interventi sull'area verde occupata o potatura delle alberature esistenti. Qualsiasi intervento sulle alberature esistenti dovrà essere formalmente richiesto e autorizzato dal competente Ufficio comunale.
4. Lo spazio di ristoro all'aperto deve essere opportunamente dotato di cestelli per il contenimento dei rifiuti e di posacenere, da prevedere nel progetto.
5. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma, materiale e colore non richiede nuove autorizzazioni.
6. Allo scadere del termine della concessione per l'occupazione suolo pubblico ed in caso di revoca o sospensione del provvedimento anzidetto, il titolare dell'esercizio è tenuto a rimuovere dal suolo pubblico medesimo ogni singolo elemento dell'occupazione di suolo pubblico.
7. Durante il periodo di chiusura stagionale non potranno essere coperte le vetrate, gli elementi di illuminazione e altri elementi fissi di arredo degli esercizi ricettivi/commerciali o artigianali con materiali non consoni, tipo carta da giornale, sacchetti di plastica, ecc... . Tutti gli enti e gli arredi esterni dovranno essere rimossi lasciando libera l'area data in concessione.

Articolo 23

Rigetto della richiesta e cause ostative al rilascio della concessione

1. È facoltà del Comune vietare, in ogni caso, l'occupazione per motivi di interesse pubblico, viabilità, decoro ambientale, contrasto con disposizioni di legge o regolamentari.
2. Il competente funzionario responsabile ha sempre la facoltà di rigettare le richieste di concessione per l'esercizio di attività non consentite dalle vigenti disposizioni di legge o che siano in contrasto con motivi di estetica o di decoro cittadino, oppure non siano conciliabili con le esigenze della sicurezza stradale, dei pubblici servizi, dell'ordine pubblico o della pubblica tranquillità.
3. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'occupazione di suolo pubblico o per morosità del richiedente nei confronti del Comune relative alla tassa sui rifiuti. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda al versamento delle rate concordate, nell'osservanza del piano stabilito. In caso di diniego al rilascio della concessione, deve essere comunicata al richiedente la motivazione del provvedimento negativo.

Articolo 24

Decadenza ed estinzione della concessione



COMUNE DI GARDA

Provincia di Verona

Lungolago Regina Adelaide, 15 - Cap. 37016 - P.IVA e C.F. 00419930235

☎ 045 6208444 - <http://www.comune.garda.vr.it> ✉ PEC: comune.garda@pec.it

1. Sono causa di decadenza della concessione:
 - a) le reiterate violazioni da parte del concessionario, o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato, nonché di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione di suoli;
 - b) il mancato pagamento del canone stabilito, di eventuali penalità nonché di altri eventuali oneri a carico del concessionario e collegati all'occupazione concessa, entro i termini previsti;
 - c) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o dei beni pubblici concessi;
 - d) il mancato pagamento della Tassa sui Rifiuti dovuta dal concessionario per la medesima attività oggetto di concessione;
2. La decadenza opererà quando il titolare della concessione, ricevuta formale diffida dal competente ufficio, non vi adempia nei termini indicati
3. Il provvedimento di decadenza della concessione sarà notificato agli interessati con apposito atto.
4. Sono causa di estinzione della concessione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.
5. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza o per quello successivo all'estinzione della concessione, il canone già versato non sarà restituito né spetteranno riduzioni del canone o qualsiasi altra forma di indennizzo.
6. Il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimessa in pristino dell'occupazione. In caso non ottemperi a ciò, l'ufficio competente provvederà con rivalsa delle spese a carico del soggetto inadempiente.

Articolo 25

Modifica, sospensione, revoca della concessione

1. Il Comune può in qualsiasi momento, per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato. Il provvedimento di modifica, sospensione o revoca della concessione è efficace dalla data di notificazione al concessionario.
2. Il provvedimento di cui al comma precedente, è notificato all'interessato al quale è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Decorso inutilmente tale termine l'ufficio comunale competente si attiverà affinché tali lavori siano eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del titolare della concessione.
3. La modifica, la sospensione o la revoca del provvedimento di concessione, disposte dal Comune, danno diritto solamente al rimborso o alla riduzione del canone, senza corresponsione di interessi, limitatamente al periodo non usufruito, computato in giorni, risultante dal provvedimento. Tale rimborso, su richiesta del concessionario, potrà essere computato in diminuzione del canone dovuto per gli anni successivi ovvero in diminuzione del canone eventualmente ancora dovuto per l'annualità in corso.
4. In caso di sospensione, il formale provvedimento è comunicato tempestivamente all'interessato che dovrà provvedere alla rimozione totale o alla modifica dell'occupazione nonché all'adozione di particolari provvedimenti, sempre a cura e spese dello stesso, ritenuti necessari per la tutela della pubblica incolumità.
5. La concessione è inoltre sospesa qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - a) agli arredi e agli impianti autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato;



COMUNE DI GARDA

Provincia di Verona

Lungolago Regina Adelaide, 15 - Cap. 37016 - P.IVA e C.F. 00419930235

☎ 045 6208444 - <http://www.comune.garda.vr.it> ✉ PEC: comune.garda@pec.it

- b) la mancanza di manutenzione comporti nocimento al decoro, alla nettezza e/o pericolo per le persone e/o le cose e/o vengano meno le condizioni igienico-sanitarie;
 - c) i manufatti non risultino essere nelle medesime condizioni di efficienza tecnico estetica posseduti al momento del rilascio della concessione.
6. Il provvedimento di sospensione è adottato dal soggetto preposto al rilascio della concessione, previa notifica di un atto di diffida con cui si intima la regolarizzazione della situazione e l'eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini indicati nella diffida stessa.
 7. I presupposti di fatto per l'applicazione del suddetto provvedimento sono accertati dagli organi di Polizia, che trasmettono le relative segnalazioni all'Ufficio preposto al rilascio della concessione per l'adozione degli opportuni provvedimenti.
 8. Nel caso della sospensione di cui al comma 5 del presente articolo, l'occupazione del suolo pubblico e l'attività ivi esercitata potrà riprendere solo quando sarà accertato il venir meno dei presupposti di fatto che legittimano l'adozione del provvedimento di sospensione, fermo restando che il concessionario non ha diritto a rimborso del canone già corrisposto né a rideterminazione del canone dovuto.

Articolo 26

Cessazione anticipata dell'occupazione, rinuncia all'occupazione

1. Chi pone fine volontariamente all'occupazione permanente o temporanea prima della scadenza stabilita nell'atto di concessione, deve darne tempestiva comunicazione al competente ufficio e non ha diritto alla restituzione del canone né alla riduzione dello stesso.
2. In caso di cessazione anticipata dell'occupazione permanente, gli effetti della cessazione decorrono dalla data di presentazione della relativa comunicazione e fino al termine della durata naturale dell'atto di concessione.
3. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, nel caso in cui la cessazione anticipata dell'occupazione sia comunicata entro il 31 maggio, il canone dell'anno in corso sarà dovuto fino alla data di presentazione della comunicazione. In caso di presentazione della comunicazione oltre i predetti termini ed entro il 31 dicembre, il canone sarà dovuto fino al 31 dicembre stesso e non è dovuto dall'anno successivo.
4. Per le occupazioni sia temporanee che permanenti, nel caso in cui la comunicazione di rinuncia al competente ufficio avvenga prima della data di inizio dell'occupazione prevista nel provvedimento concessorio, il canone non sarà dovuto e qualora lo stesso fosse già stato versato spetterà il diritto al rimborso, senza interessi.

Articolo 27

Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo pubblico che per gli spazi soprastanti e sottostanti, nonché per le occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, il Comune è classificato in 4 categorie, come da elenco allegato al presente regolamento (allegato A), in base alla diversa importanza delle strade, aree e spazi pubblici ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare ed in base alle seguenti proporzioni:
 - a) 1^a categoria tariffa al 100%
 - b) 2^a categoria tariffa ridotta al 85%



COMUNE DI GARDA

Provincia di Verona

Lungolago Regina Adelaide, 15 - Cap. 37016 - P.IVA e C.F. 00419930235

☎ 045 6208444 - <http://www.comune.garda.vr.it> ✉ PEC: comune.garda@pec.it

- c) 3^a categoria tariffa ridotta al 50%
 - d) 4^a categoria tariffa ridotta al 25%
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
 3. Le occupazioni temporanee si considerano tutte in 1^a categoria, indipendentemente dalla loro ubicazione.

Articolo 28

Elementi e criteri per la determinazione del canone per le occupazioni

1. Il canone per l'occupazione di aree e spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico è determinato in base ai seguenti elementi:
 - a) durata dell'occupazione;
 - b) superficie occupata, espressa in metri quadrati o lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore. Le occupazioni insistenti su di una superficie inferiore 1 mq. o ml. sono considerate convenzionalmente pari a 1 mq. o ml.
 - c) tipologia e finalità come indicate nell'allegato B;
 - d) zona occupata in base alla classificazione delle strade di cui all'articolo precedente;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata dal titolare della concessione, alle modalità di occupazione, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area, mediante la previsione di coefficienti moltiplicatori correttivi da stabilirsi con la deliberazione di approvazione delle tariffe.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
3. Ove più occupazioni, purché della stessa natura, insistano ciascuna su area pubblica distinta, il canone per dette singole occupazioni è determinato cumulativamente, sommando le relative superfici e provvedendo quindi all'eventuale arrotondamento delle frazioni all'unità di misura superiore.
4. Per le occupazioni di spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione ortogonale al suolo dello stesso, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene.
5. Per le occupazioni con fioriere, la superficie da computare è quella effettivamente occupata dalle fioriere medesime, salvo il caso in cui il posizionamento di fioriere delimiti un'area ben definita con preclusione alla circolazione veicolare e/o pedonale. In questo ultimo caso, la superficie da computare è quella complessivamente delimitata dalle fioriere stesse.
6. Nel caso in cui l'area pubblica occupata antistante l'immobile sia ubicata su entrambi i lati dell'ingresso dell'immobile stesso, la superficie in concessione e da assoggettare quindi al canone è comprensiva anche della parte corrispondente alla larghezza dell'ingresso.
7. Nel caso in cui all'interno, anche parzialmente, dell'area data in concessione ricadano delle aiuole pubbliche, le superfici delle stesse devono essere computate nell'area concessa ed assoggettate al canone.
8. Durante le manifestazioni non si computano le superfici occupate da veicoli destinati al ricovero di merci e persone.
9. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone per l'intero anno solare, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse. Qualora l'occupazione abbia inizio o termini nel corso dell'anno o sia realizzata in via non continuativa, il



COMUNE DI GARDA

Provincia di Verona

Lungolago Regina Adelaide, 15 - Cap. 37016 - P.IVA e C.F. 00419930235

☎ 045 6208444 - <http://www.comune.garda.vr.it> ✉ PEC: comune.garda@pec.it

canone non è suscettibile di frazionamento salvo quanto previsto dall'Articolo 26, comma 2 e dal seguente comma 10.

10. In deroga alle disposizioni di cui al comma precedente, nel caso in cui, nello stesso anno, termini un'occupazione alla quale faccia seguito una nuova occupazione, il canone sarà frazionato e sarà dovuto dal concessionario che ha cessato l'occupazione fino alla data di rilascio della nuova concessione, mentre da tale data il canone sarà dovuto dal nuovo concessionario.
11. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone in base ai giorni di occupazione e non sono frazionabili a ore.
12. Per le occupazioni permanenti, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di euro 1,50. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
13. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
14. Per le occupazioni con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

Articolo 29 Agevolazioni e riduzioni

1. Per le occupazioni effettuate con somministrazione di alimenti e bevande da associazioni o comitati locali in occasione di feste patrocinate o organizzate dal Comune di Garda, ad esclusione di quelle previste al successivo comma 4, la tariffa è ridotta del 50%.
2. Per le occupazioni che si protraggono per più di un mese, realizzate per l'attività edilizia, la tariffa è ridotta del 30%.
3. Per le occupazioni realizzate nell'esercizio di attività, attrazioni e giochi dello spettacolo viaggiante o simili, ad esclusione di quelle previste al successivo comma 4, la tariffa è ridotta del 50%.
4. In occasione di manifestazioni di particolare rilievo, tali qualificate dalla Giunta Comunale, sono previste riduzioni tariffarie dal 10% al 90%.
5. La Giunta Comunale con proprio atto determinerà la misura delle riduzioni di cui al comma precedente.



COMUNE DI GARDA

Provincia di Verona

Lungolago Regina Adelaide, 15 - Cap. 37016 - P.IVA e C.F. 00419930235

☎ 045 6208444 - <http://www.comune.garda.vr.it> ✉ PEC: comune.garda@pec.it

6. Non si applica il cumulo di agevolazioni e/o riduzioni.
7. Le attività di pubblici esercizi e di esercizi commerciali, titolari di concessione per l'occupazione permanente di suolo pubblico, ad esclusione delle occupazioni effettuate dal mercato settimanale, potranno ottenere una riduzione del canone annuo nella misura del 10% nel caso in cui l'apertura dell'attività non sia inferiore a 300 giorni nell'arco dei 12 mesi dal 1° gennaio al 31 dicembre. A tal fine il giorno di chiusura settimanale si considera come giorno utile di apertura.
8. Per accedere alla riduzione di cui al comma precedente, il concessionario deve presentare entro il 28 febbraio di ciascun anno, all'ufficio competente, apposita richiesta dichiarando che la propria attività sarà aperta i giorni necessari per aver diritto alla riduzione del canone. La riduzione sarà applicata dal canone dell'anno in corso.
9. In sede di primo rilascio della concessione o di subentro, la richiesta di cui al comma precedente dovrà essere presentata contestualmente alla domanda per il rilascio della concessione o per il subentro.
10. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello della richiesta di riduzione, il concessionario dovrà produrre all'ufficio competente copia della documentazione comprovante l'effettiva apertura dell'attività per i periodi stabiliti dal comma 7 ed ogni altra documentazione che l'ufficio ritenesse utile al fine dell'accertamento dell'effettivo periodo di apertura ed esercizio dell'attività.
11. In caso di mancata presentazione della documentazione, di rifiuto alla richiesta di presentazione della documentazione, di dichiarazioni mendaci da parte del concessionario, oppure nel caso in cui si accertasse da parte degli organi preposti al controllo, che l'attività non è rimasta aperta nel periodo richiesto, l'ufficio competente provvederà al recupero della riduzione di canone concessa e risultata non spettante con l'applicazione delle sanzioni previste per omesso o parziale versamento di cui all'Articolo 7 del presente regolamento.

Articolo 30

Occupazioni non assoggettate al canone

1. Oltre alle esenzioni di cui al comma 833, sono esenti dal canone ai sensi del comma 821 lettera f):
 - a) le occupazioni effettuate dalle ONLUS di cui alla Sez. II del D.Lgs. 04/12/1997, n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché tutte le occupazioni effettuate da associazioni ed istituzioni varie senza fini di lucro o a scopo benefico, salvo in caso di somministrazione di alimenti e bevande, dietro pagamento di un corrispettivo.
 - b) le occupazioni occasionali effettuate con ponti, steccati, pali di sostegno, trabatelli edilizi, scale aeree, scale a mano, deposito di materiale edile, originate da pronto intervento per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento, sempreché non abbiano durata superiore a 6 ore e salvo che per le stesse sia data comunicazione al competente ufficio comunale;
 - c) le occupazioni realizzate con passi carrabili, griglie, lucernari, vetrocementi, tende fisse o retrattili, insegne di esercizio a parete, targhe e mezzi pubblicitari a parete, balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile;
 - d) le occupazioni che non si protraggano per più di sessanta minuti, in ogni caso nel rispetto delle norme del regolamento di polizia urbana e delle ordinanze del sindaco;
 - e) le occupazioni per i parcheggi destinati a soggetti portatori di handicaps nonché qualsiasi occupazione realizzata per favorire i medesimi, tali occupazioni devono essere comunque vagliate e autorizzate dai servizi competenti.
 - f) le occupazioni con tabelle che interessano la circolazione stradale, le pensiline per attesa autobus, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, le aste delle bandiere, gli specchi parabolici, i monumenti commemorativi;



COMUNE DI GARDA

Provincia di Verona

Lungolago Regina Adelaide, 15 - Cap. 37016 - P.IVA e C.F. 00419930235

☎ 045 6208444 - <http://www.comune.garda.vr.it> ✉ PEC: comune.garda@pec.it

- g) le occupazioni da parte dei mezzi destinati al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione o da parte di taxi nelle aree pubbliche a ciò destinate;
 - h) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci
 - i) le occupazioni effettuate da appaltatori di opere pubbliche, per conto del Comune di Garda, e limitatamente alle aree ad uso cantiere;
 - j) le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
 - k) le occupazioni temporanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
 - l) le occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;
 - m) le occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi;
 - n) occupazioni promosse per manifestazioni od iniziative a carattere politico, realizzate con gazebo elettorali, referendari o per raccolte di firme (con esclusione di feste con o senza somministrazione di alimenti e bevande).
 - o) le occupazioni con postazioni telefoniche pubbliche e cassette per il servizio postale;
 - p) qualsiasi occupazione effettuata con il patrocinio del Comune di Garda e senza alcuna attività commerciale seppur marginale;
 - q) le occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero non comportanti attività di vendita o di somministrazione, e di durata non superiore a 24 ore.
 - r) le occupazioni con veicoli di commercianti per l'esercizio del commercio itinerante di tipo B e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e riscuotere il prezzo, senza collocazione al suolo di alcunché. In tal caso la sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 120 minuti e in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 250 metri;
 - s) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - t) le occupazioni temporanee e permanenti con mezzi pubblicitari stradali privi di ingombro volumetrico (quali: cartelli stradali, cartelli con sorgente luminosa, impianti pubblicitari di servizio, arredo urbano, impianti di pubblicità e propaganda, pre-insegne, striscioni locandine o stendardi) in genere soggetti all'applicazione del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819. Rimangono assoggettati al canone e all'obbligo della concessione le occupazioni con mezzi pubblicitari volumetrici (tipo stands, gonfiabili, gazebo ecc.) per la superficie del rettangolo minimo che delimita l'ingombro.
2. Le occupazioni di cui al comma 1, seppur non assoggettate al canone, sono soggette a preventiva autorizzazione o nulla osta rilasciato dagli Uffici competenti. L'installazione di tende, insegne d'esercizio, targhe e mezzi pubblicitari a parete, non assoggettate al canone ai sensi del comma precedente, è in ogni caso subordinata ad apposita autorizzazione dell'Ufficio Edilizia Privata.

Articolo 31

Termini di pagamento del canone per occupazioni permanenti e temporanee

1. Il pagamento del canone relativo ad occupazioni permanenti deve essere eseguito entro i seguenti termini di scadenza:
 - a) in unica soluzione entro il 31 maggio se il canone annuo dovuto è inferiore o uguale a € 500,00;



COMUNE DI GARDA

Provincia di Verona

Lungolago Regina Adelaide, 15 - Cap. 37016 - P.IVA e C.F. 00419930235

☎ 045 6208444 - <http://www.comune.garda.vr.it> ✉ PEC: comune.garda@pec.it

- b) in tre rate uguali, senza interessi, scadenti il 31 maggio, il 31 luglio, ed il 30 settembre oppure in unica soluzione entro il 31 maggio se il canone dovuto è superiore a € 500,00.
2. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione.
 3. Il pagamento del canone relativo a concessioni permanenti rilasciate in corso d'anno in seguito a modifiche, variazioni o subentri a precedenti concessioni, deve essere eseguito entro gli stessi termini di cui al punto precedente se l'atto di concessione è rilasciato entro il 31 maggio. Diversamente se l'atto di concessione è rilasciato dopo il 31 maggio, l'eventuale differenza di canone ancora dovuta deve essere pagata secondo le scadenze delle rate rimanenti.
 4. Il pagamento del canone relativo a nuove concessioni permanenti, diverse da quelle dei punti precedenti, deve essere eseguito all'atto del rilascio della concessione salvo che il rilascio della nuova concessione sia dovuto all'entrata in vigore di nuove disposizioni regolamentari. In tal caso il pagamento del canone dovrà essere eseguito entro i termini previsti al comma 1.
 5. In caso di subentro in corso d'anno, il canone già versato anticipatamente dal precedente concessionario sarà computato in diminuzione del canone totale dovuto per l'intero anno. L'eventuale quota residua, non ancora versata, è dovuta dal subentrante.
 6. Fermo restando che il canone indicato nell'atto di concessione è riferito all'intero periodo di durata della concessione stessa, fatte salve eventuali variazioni tariffarie annuali, il pagamento è effettuato per ciascun anno solare.
 7. In caso di servizio affidato in concessione, ove il termine di pagamento del canone sia previsto contestualmente al rilascio dell'atto di concessione, il pagamento al Concessionario dovrà essere effettuato entro 15 giorni dal rilascio dell'atto stesso per le occupazioni permanenti ed entro 7 giorni per le occupazioni temporanee.

Articolo 32 Disposizioni particolari

1. Nelle more dell'istruttoria della domanda di subentro, il subentrante in possesso dei requisiti professionali eventualmente previsti potrà proseguire nell'utilizzo dell'occupazione alle medesime condizioni previste nel precedente atto di concessione.
2. In occasione di manifestazioni di particolare rilievo, organizzate dal Comune e tali qualificate dalla Giunta Comunale, la Giunta Comunale stessa indicherà le linee di indirizzo cui attenersi per l'adozione del provvedimento finale.
3. In occasione di manifestazioni di particolare rilievo organizzate dal Comune e tali qualificate dalla Giunta Comunale, l'area concessa insistente su quella della manifestazione, dovrà essere sgomberata, per il tempo necessario, senza diritto al rimborso del canone pagato o alla sua rideterminazione nonché ad alcun altro indennizzo. Detta superficie non occupata potrà essere tralata su altra area non concessa, a seguito di specifica autorizzazione.
4. Nei giorni di venerdì, o comunque in occasione del mercato settimanale, l'area concessa insistente su quella del mercato stesso, dovrà essere sgomberata, per consentire il posteggio degli ambulanti, per tutta la durata del mercato stesso e per il tempo necessario alla pulizia dell'area, senza diritto al rimborso del canone pagato o alla sua rideterminazione nonché ad alcun altro indennizzo. Detta superficie non occupata potrà essere tralata su altra area non concessa, a seguito di specifica autorizzazione cumulativa per tutto l'anno.
5. E' fatto obbligo di provvedere alla pulizia ed alla manutenzione delle aiuole ricadenti nell'area concessa.



COMUNE DI GARDA

Provincia di Verona

Lungolago Regina Adelaide, 15 - Cap. 37016 - P.IVA e C.F. 00419930235

☎ 045 6208444 - <http://www.comune.garda.vr.it> ✉ PEC: comune.garda@pec.it

CAPO III DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

Articolo 33 Tipologie di impianti pubblicitari

1. I mezzi di diffusione di messaggi pubblicitari disciplinati dal presente regolamento, sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:
 - a) impianti pubblicitari: per impianti pubblicitari si intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.
 - b) impianto pubblicitario di servizio: manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne para-pedonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
 - c) impianto di pubblicità o propaganda: qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.
 - d) insegna di esercizio: contiene il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano e sono rappresentate da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, può essere mono facciale o bifacciale. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada). Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi.
 - e) insegna pubblicitaria: scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio. Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate.
 - f) pubblicità su veicoli e natanti: pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato.
 - g) pubblicità con veicoli d'impresa: pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.
 - h) pubblicità varia: per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.



COMUNE DI GARDA

Provincia di Verona

Lungolago Regina Adelaide, 15 - Cap. 37016 - P.IVA e C.F. 00419930235

☎ 045 6208444 - <http://www.comune.garda.vr.it> ✉ PEC: comune.garda@pec.it

- i) Preinsegna: scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'ideale struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle pre-insegne sono stabilite dall'articolo 48, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
2. Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.

Articolo 34

Il piano generale degli impianti pubblicitari

1. Fermo restando che il piano generale degli impianti pubblicitari è obbligatorio solo per i comuni superiori a 20.000 abitanti, in caso di adozione, per la predisposizione si dovrà tener conto dei seguenti criteri:
 - a) gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione/armonizzazione perseguita dall'Amministrazione, nella principale opera di salvaguardia dello stesso;
 - b) il piano dovrà tener conto, e quindi rispettare, l'attuale contesto urbanistico, con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico;
 - c) il piano dovrà considerare inoltre le esigenze obiettive dello sviluppo, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socioculturale;
 - d) la stesura del piano dovrà altresì rispettare ed armonizzarsi alle norme del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, D.Lgs. 10 settembre 1993 n. 360) al regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), al regolamento di polizia municipale.

Articolo 35

Procedure per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari

1. L'installazione di mezzi per la diffusione di messaggi pubblicitari che integrano il presupposto descritto nel presente regolamento è soggetta ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune. Chiunque intende installare o modificare impianti pubblicitari, insegne, targhe, pannelli, cartelli, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva domanda al Comune, al fine di ottenere la relativa autorizzazione.
2. Ai sensi dell'Articolo 26, comma 3, del D.Lgs. 285/1992 (Codice della strada) per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti nell'interno di centri abitati con popolazione inferiore 10.000 abitanti, il rilascio di concessioni e di autorizzazioni è di competenza del comune, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.
3. La domanda di autorizzazione, predisposta su modulistica predisposta dal competente ufficio, deve essere presentata dai soggetti direttamente interessati o da operatori pubblicitari regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A.
4. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade è soggetto alle disposizioni stabilite dall'Articolo 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e dall'Articolo 53 del relativo regolamento di attuazione (Articolo 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).



COMUNE DI GARDA

Provincia di Verona

Lungolago Regina Adelaide, 15 - Cap. 37016 - P.IVA e C.F. 00419930235

☎ 045 6208444 - <http://www.comune.garda.vr.it> ✉ PEC: comune.garda@pec.it

5. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale deve altresì essere effettuata nel rispetto delle vigenti disposizioni di carattere tecnico ed ambientale.
6. La domanda, in bollo, deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a) la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
 - c) l'ubicazione e la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di installare;
 - d) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle esposizioni pubblicitarie oggetto della richiesta;
 - e) il tipo di attività che si intende svolgere con la esposizione del mezzo pubblicitario, nonché la descrizione dell'impianto che si intende esporre.
7. La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di esposizione pubblicitaria. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'Articolo 46 del DPR 445/2000. La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.
8. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'esposizione e per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti.
9. Il Responsabile competente al rilascio dell'autorizzazione, in caso lo ritenesse necessario, provvederà ad acquisire i pareri di altri uffici o altri enti competenti.
10. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Il termine è sospeso ogni volta che occorre procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione. Il diniego deve essere espresso e motivato.
11. L'autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione di eventuali nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.
12. L'autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato decorrente dalla data riportata sulla stessa. L'autorizzazione deve essere esibita su richiesta degli addetti alla vigilanza
13. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee:
 - a) Sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale.
 - b) Sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.
14. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.
15. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'esposizione pubblicitaria, o per altre entrate tributarie o non tributarie di competenza comunale. Non si



COMUNE DI GARDA

Provincia di Verona

Lungolago Regina Adelaide, 15 - Cap. 37016 - P.IVA e C.F. 00419930235

☎ 045 6208444 - <http://www.comune.garda.vr.it> ✉ PEC: comune.garda@pec.it

considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate.

Articolo 36

Titolarità e subentro nelle autorizzazioni

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi.
2. Il soggetto titolare della autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare, ha l'obbligo di:
 - a) provvedere alla installazione dei mezzi pubblicitari entro 30 giorni dalla data del rilascio della relativa autorizzazione, in conformità di quanto previsto dal presente regolamento;
 - b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - c) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
 - d) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - e) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - f) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;
 - g) esibire l'autorizzazione comprovante la legittimità dell'esposizione a richiesta degli organi preposti alla vigilanza.
 - h) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;
 - i) versare il canone alle scadenze previste.
3. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato ai sensi dell'Articolo 23 del D.Lgs. 285/1992 deve essere applicata o incisa la targhetta prescritta dall'Articolo 55 del DPR n. 495/1992.
4. Nell'ipotesi in cui il titolare dell'autorizzazione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 30 giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura della autorizzazione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli estremi della autorizzazione in questione.
5. Il rilascio del provvedimento di voltura della autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione.
6. La voltura della autorizzazione non dà luogo a rimborso.
7. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 4 l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.

Articolo 37

Rinnovo e disdetta dell'autorizzazione



COMUNE DI GARDA

Provincia di Verona

Lungolago Regina Adelaide, 15 - Cap. 37016 - P.IVA e C.F. 00419930235

☎ 045 6208444 - <http://www.comune.garda.vr.it> ✉ PEC: comune.garda@pec.it

1. Le autorizzazioni hanno validità quinquennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili previa presentazione di nuova domanda. Per le insegne d'esercizio il rinnovo dell'autorizzazione sarà automatico e tacito alla scadenza purché non intervengano variazioni della titolarità. Per tutti gli altri casi il rinnovo dell'autorizzazione verrà rilasciato unicamente per gli impianti conformi alle prescrizioni vigenti.
2. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.
3. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze.
4. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno.
5. La cessazione della pubblicità, comporta la rimozione integrale dell'impianto entro il termine comunicato, nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne d'esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque del soggetto interessato.
6. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

Articolo 38

Revoca, mancato o ridotto utilizzo dell'autorizzazione

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge, da comunicarsi tramite raccomandata con avviso di ricevimento o con altre modalità idonee a garantirne la conoscenza.
2. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
3. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 39

Decadenza ed estinzione dell'autorizzazione

1. Sono cause di decadenza dall'autorizzazione:
 - a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
 - b) l'uso improprio del mezzo pubblicitario;
 - c) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;



COMUNE DI GARDA

Provincia di Verona

Lungolago Regina Adelaide, 15 - Cap. 37016 - P.IVA e C.F. 00419930235

☎ 045 6208444 - <http://www.comune.garda.vr.it> ✉ PEC: comune.garda@pec.it

- d) il mancato ritiro dell'autorizzazione, senza giustificato motivo, ovvero il mancato avvio della forma di pubblicità richiesta.
2. Sono cause di estinzione dell'autorizzazione:
 - a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.
3. L'autorizzazione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del soggetto passivo rispetto agli obblighi assunti con la domanda di autorizzazione.

Articolo 40

Rimozione della pubblicità

1. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione, comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.
2. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'ente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

Articolo 41

Elementi e criteri per la determinazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari

1. Per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'esposizione pubblicitaria. Per le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese.
2. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee, di durata fino a 30 giorni, il canone è calcolato per il numero dei giorni di esposizione pubblicitaria. Nel caso di esposizioni pubblicitarie di durata superiore a 30 giorni si applicherà per ogni mese o frazione, in luogo della tariffa giornaliera, la tariffa standard annuale frazionata in dodicesimi.
3. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.



COMUNE DI GARDA

Provincia di Verona

Lungolago Regina Adelaide, 15 - Cap. 37016 - P.IVA e C.F. 00419930235

☎ 045 6208444 - <http://www.comune.garda.vr.it> ✉ PEC: comune.garda@pec.it

4. Per i mezzi pubblicitari poli facciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.
5. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
6. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario
7. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa è maggiorata nella misura deliberata dalla Giunta Comunale.
8. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
9. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.
10. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
11. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.
12. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.

Articolo 42

Termini di pagamento del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari

1. Fermo restando che ai sensi del comma 835 il versamento del canone è effettuato contestualmente al rilascio dell'autorizzazione alla diffusione dei messaggi pubblicitari, il pagamento del canone dovuto per periodi uguali o superiori all'anno solare, relativo alle annualità successive alla prima, deve essere eseguito in unica soluzione entro il 30 settembre di ciascun anno.
2. Il pagamento del canone dovuto per la diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare, deve essere eseguito in unica soluzione al rilascio dell'autorizzazione ovvero, quando questa non sia prevista, prima di dare inizio alla pubblicità.
3. In caso di servizio affidato in concessione, ove il termine di pagamento del canone sia previsto contestualmente al rilascio dell'atto di autorizzazione, ovvero, quando questa non sia prevista, prima di dare inizio alla pubblicità, il pagamento al Concessionario dovrà essere effettuato entro 15 giorni dal rilascio dell'atto stesso ovvero dalla data di inizio della pubblicità.

Articolo 43

Particolari tipologie di esposizioni pubblicitarie

1. Insegne d'esercizio: Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali, di produzione di beni o servizi, ed altre attività, che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi similari a carattere permanente opachi, luminosi o



COMUNE DI GARDA

Provincia di Verona

Lungolago Regina Adelaide, 15 - Cap. 37016 - P.IVA e C.F. 00419930235

☎ 045 6208444 - <http://www.comune.garda.vr.it> ✉ PEC: comune.garda@pec.it

illuminati che siano - esposti presso la sede, e nelle pertinenze di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono. Si intendono insegnate d'esercizio anche le insegne aventi funzione mista - cioè nel contempo di individuazione dell'esercizio e pubblicitaria per conto di terzi nello stesso mezzo. Sono ammesse soltanto se il messaggio pubblicitario sia riferibile al marchio di un prodotto commercializzato dalla ditta espositrice in misura preminente od esclusiva.

2. Publicità realizzata su veicoli pubblicitari: Sui veicoli e sui velocipedi è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/1992. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, cioè nel caso di sosta, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, viceversa tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi. I veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio comunale, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza. Valgono i limiti e divieti posti dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente e dal Codice della Strada.
3. Publicità realizzata su carrelli supermercati: La pubblicità fatta attraverso i cartelli mobili bifacciali posti fronte retro sui carrelli della spesa di supermercati o centri commerciali, qualora promuovano il medesimo prodotto o la stessa ditta commerciale, possono considerarsi un'unica inserzione, nell'ambito dello stesso carrello, in quanto assolvono a un'unitaria funzione pubblicitaria.
4. Frecce direzionali - Pre-insegne: Le pre-insegne o frecce direzionali vanno considerati ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato e, come tali, devono scontare il canone con i criteri fissati nel presente regolamento. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il tributo deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo. Le pre-insegne devono avere forme, dimensioni e caratteristiche in conformità con il Codice della Strada e il relativo Regolamento di attuazione. Sono soggette al rilascio di specifica autorizzazione per singolo impianto.
5. Locandine: In tutto il territorio comunale le locandine pubblicitarie possono essere collocate esclusivamente all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno.
6. Striscioni e gonfaloni: L'esposizione di striscioni e gonfaloni recanti pubblicità commerciale e pubblicità senza rilevanza economica è ammessa soltanto nelle posizioni individuate preventivamente dall'Amministrazione comunale.

Articolo 44

Dichiarazioni per particolari fattispecie

1. Per le tipologie di esposizioni pubblicitarie riportate nel presente articolo è stabilita la presentazione di una apposita dichiarazione in luogo dell'istanza di autorizzazione, così come previsto dalla lettera e) del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Per l'esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone



COMUNE DI GARDA

Provincia di Verona

Lungolago Regina Adelaide, 15 - Cap. 37016 - P.IVA e C.F. 00419930235

☎ 045 6208444 - <http://www.comune.garda.vr.it> ✉ PEC: comune.garda@pec.it

da effettuarsi entro il giorno precedente l'esposizione. È facoltà dell'ufficio prevedere la timbratura delle singole locandine.

3. Per la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente la distribuzione. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio.
4. Per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli è prevista la dichiarazione da presentare al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo.
5. Per la pubblicità realizzate sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente all'attività svolta all'interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile, è prevista la dichiarazione con contestuale versamento del canone. È possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l'anno.
6. Per i cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione della comunicazione di pubblicità. Per i medesimi cartelli, se di misura fino a un mq è prevista la presentazione di dichiarazione e il contestuale versamento del canone, qualora invece siano di superficie superiore ad un metro quadrato, è necessaria la preventiva autorizzazione all'installazione.
7. La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma, in ogni caso, è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione annuale ed al relativo pagamento del canone, ove non esente. La dichiarazione deve essere presentata sugli appositi moduli predisposti dall'ente e deve essere munita delle attestazioni di rispetto e conformità al presente Regolamento.
8. In caso di variazione della pubblicità, di cui ai commi precedenti, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
9. In assenza di variazioni la dichiarazione di cui ai commi precedenti ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata di anno in anno con il pagamento del relativo canone nei termini previsti, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione.

Articolo 45

Riduzioni del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari

1. Ai sensi del comma 821 lettera f) il canone per la diffusione di messaggi pubblicitari è ridotto del 50%:
 - a) per la pubblicità, diversa da quella di cui al comma 833, lettera i), effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;



COMUNE DI GARDA

Provincia di Verona

Lungolago Regina Adelaide, 15 - Cap. 37016 - P.IVA e C.F. 00419930235

☎ 045 6208444 - <http://www.comune.garda.vr.it> ✉ PEC: comune.garda@pec.it

- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.



COMUNE DI GARDA

Provincia di Verona

Lungolago Regina Adelaide, 15 - Cap. 37016 - P.IVA e C.F. 00419930235

☎ 045 6208444 - <http://www.comune.garda.vr.it> ✉ PEC: comune.garda@pec.it

CAPO IV

SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 46

Gestione del servizio pubbliche affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del Concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
2. La superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è pari a:
 - a) affissioni istituzionali, sociali, culturali o comunque prive di rilevanza economica: nr. 11 x mq. 3,00 cd.;
 - b) affissioni commerciali: nr. 22 x mq. 3,00 cd.

Articolo 47

Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone a favore del Comune o del Concessionario che provvede alla loro esecuzione.
2. Le dimensioni massime dei manifesti sono previste in cm. 70 x 100 o cm. 100 x 140.
3. Il periodo di esposizione è di 7 giorni o multipli di 7 giorni.
4. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio è quella determinata con deliberazione della Giunta Comunale.
5. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio;

Articolo 48

Riduzione del canone sulle pubbliche affissioni

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.



COMUNE DI GARDA

Provincia di Verona

Lungolago Regina Adelaide, 15 - Cap. 37016 - P.IVA e C.F. 00419930235

☎ 045 6208444 - <http://www.comune.garda.vr.it> ✉ PEC: comune.garda@pec.it

Articolo 49

Esenzioni dal canone sulle pubbliche affissioni

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 50

Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della richiesta.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita. Su richiesta del committente, il Comune o il Concessionario fornisce l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell'affissione.
3. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il Concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

Articolo 51

Mantenimento del servizio delle pubbliche affissioni

1. Fermo restando che ai sensi del comma 836, con decorrenza dal 1° dicembre 2021 è soppresso l'obbligo dell'istituzione da parte dei comuni del servizio delle pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il Comune di Garda intende mantenere attivo detto servizio.



COMUNE DI GARDA

Provincia di Verona

Lungolago Regina Adelaide, 15 - Cap. 37016 - P.IVA e C.F. 00419930235

☎ 045 6208444 - <http://www.comune.garda.vr.it> ✉ PEC: comune.garda@pec.it

CAPO V

CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DEI MERCATI

Articolo 52

Presupposto del canone, soggetto passivo

1. Il presente capo disciplina il canone di concessione di cui al comma 837 della L. 160/2019 per l'occupazione, anche abusiva, delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
2. Il canone di cui al comma precedente si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente capo.
4. Il canone di cui al comma 1 è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Articolo 53

Commercio su aree pubbliche

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere esercitato:
 - a) su posteggi dati in concessione, nei mercati annuali, periodici, stagionali, nelle fiere e nei posteggi isolati;
 - b) in forma itinerante su qualsiasi area pubblica, ad eccezione delle aree interdette.
2. Il posteggio è oggetto di concessione di suolo pubblico rilasciata dall'Ufficio Commercio con validità di 12 anni che decorrono dalla data di primo rilascio ed è rinnovabile compatibilmente con le disposizioni di legge.

Articolo 54

Rilascio dell'autorizzazione o concessione

1. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati e fiere si rinvia al Regolamento dei mercati e delle fiere ed al quadro normativo vigente in materia.

Articolo 55

Criteri per la determinazione del canone

1. Il canone è determinato in base dei seguenti elementi:
 - a) durata dell'occupazione;
 - b) tipologia di occupazione come indicato nell'allegato D;



COMUNE DI GARDA

Provincia di Verona

Lungolago Regina Adelaide, 15 - Cap. 37016 - P.IVA e C.F. 00419930235

☎ 045 6208444 - <http://www.comune.garda.vr.it> ✉ PEC: comune.garda@pec.it

- c) superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- d) zona del territorio in cui viene effettuata l'occupazione in base alla classificazione delle strade di cui all'allegato A e secondo le seguenti proporzioni:

1^ categoria tariffa	100%
2^ categoria tariffa ridotta al	85%
3^ categoria tariffa ridotta al	50%
4^ categoria tariffa ridotta al	25%
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Ai fini dell'applicazione del canone per il mercato settimanale, si applica la tariffa corrispondente alla prima categoria di strada.

Articolo 56

Tariffe e determinazione del canone

1. La tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare "permanenti", per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati, è quella indicata al comma 841, per comuni fino a 10.000 abitanti.
2. La tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare "temporanee", per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati, è quella indicata al comma 842, per comuni fino a 10.000 abitanti.
3. La tariffa di base giornaliera si applica frazionata per ore, fino a un massimo di 9, calcolata dividendo la tariffa giornaliera per 9 e moltiplicando per le ore di effettivo utilizzo, in relazione all'orario effettivo. Per occupazioni di durata superiore a 9 ore si applica la tariffa intera giornaliera.
4. Con deliberazione della Giunta Comunale da adottare entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, possono essere previste riduzioni, fino all'azzeramento del canone, esenzioni e aumenti secondo le disposizioni di cui al comma 843. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 30% sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente. Se la deliberazione non viene adottata entro tale termine, restano in vigore le tariffe applicate per l'anno precedente.
5. Con la deliberazione di cui al comma precedente, potrà essere prevista una specifica tariffa forfettaria giornaliera per gli spuntisti del mercato settimanale.
6. Ai fini della determinazione del canone per il mercato settimanale, in considerazione della durata di svolgimento dello stesso dalle ore 7,00 alle ore 14,00, la tariffa di cui al comma 3 si applica per 7 ore al giorno.

Articolo 57

Mercati tradizionali e mercati periodici tematici

1. Lo svolgimento dei mercati, i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi di suolo pubblico, l'occupazione per attività di vendita al dettaglio in aree mercatali, esercitata su aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, sono disciplinati dal vigente Regolamento dei mercati e delle fiere.
2. I mercati periodici tematici possono essere istituiti con provvedimento della Giunta Comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.



COMUNE DI GARDA

Provincia di Verona

Lungolago Regina Adelaide, 15 - Cap. 37016 - P.IVA e C.F. 00419930235

☎ 045 6208444 - <http://www.comune.garda.vr.it> ✉ PEC: comune.garda@pec.it

Articolo 58

Occupazione per commercio itinerante

1. Per le modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante si rinvia al vigente Regolamento dei mercati e delle fiere e alla Legge Regionale Veneto 6 aprile 2001, n. 10.
2. Lo svolgimento delle attività di commercio itinerante non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici quando l'esercizio dell'attività non comporta l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa.
3. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve essere svolto in modo tale da differenziarsi dal commercio su aree pubbliche con posteggi, può essere svolto su qualsiasi area pubblica, purché non espressamente interdetta dal comune ed è consentita la sosta per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore, fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con successivo spostamento di almeno 250 metri.
4. L'attività di commercio in forma itinerante deve, inoltre, essere effettuata nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.
5. L'operatore può esercitare l'attività in forma itinerante con qualsiasi mezzo, purché l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra e siano rispettate le norme sanitarie vigenti.

Articolo 59

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.
2. Per le occupazioni permanenti il pagamento del canone relativo alla prima annualità deve essere effettuato in unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione, per le annualità successive il pagamento del canone annuale deve essere effettuato entro il 30 settembre di ciascun anno.
3. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato in unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione;
4. Fermo restando che le occupazioni del mercato settimanale sono da considerarsi temporanee e non permanenti, il pagamento del canone relativo alla prima annualità deve essere effettuato in unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione. Successivamente il pagamento del canone deve essere effettuato entro il 30 settembre di ciascun anno.
5. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento del canone deve essere eseguito contestualmente al rilascio della concessione.
6. Nei casi di variazione della titolarità della concessione, ovvero nei casi di affitto del posteggio, la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone, fino alla data del subingresso, da parte del precedente occupante.
7. Il versamento del canone deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
8. Il canone non è dovuto per importi annui inferiori a € 12,00.
9. Se la scadenza cade il sabato o in un giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno lavorativo successivo.
10. In caso di servizio affidato in concessione, ove il termine di pagamento del canone sia previsto contestualmente al rilascio dell'atto di concessione, il pagamento al Concessionario dovrà essere effettuato entro 15 giorni dal rilascio dell'atto stesso.



COMUNE DI GARDA

Provincia di Verona

Lungolago Regina Adelaide, 15 - Cap. 37016 - P.IVA e C.F. 00419930235

☎ 045 6208444 - <http://www.comune.garda.vr.it> ✉ PEC: comune.garda@pec.it

Articolo 60

Occupazioni abusive e difformi, accertamento e recupero del canone, autotutela

1. Per le occupazioni abusive e difformi, per l'accertamento e il recupero del canone nonché per l'autotutela, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 4 e 9 del presente regolamento, in quanto compatibili.

Articolo 61

Sanzioni, indennità, interessi, ravvedimento operoso, riscossione coattiva, rimborsi e compensazioni

1. Ai fini del calcolo dell'indennità e delle sanzioni amministrative, si applica il comma 821, lettere g) e h), in quanto compatibile.
2. Per quanto riguarda sanzioni, indennità, interessi, ravvedimento operoso, riscossione coattiva, rimborsi e compensazioni, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 7-8-10-11 del presente regolamento, in quanto compatibili.

Articolo 62

Sospensione dell'attività di vendita

1. In caso di omesso pagamento del canone come previsto dal presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il Responsabile competente può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni. La sospensione dell'attività può riguardare il mercato sul quale la violazione è stata commessa, oppure l'intera attività commerciale.



COMUNE DI GARDA

Provincia di Verona

Lungolago Regina Adelaide, 15 - Cap. 37016 - P.IVA e C.F. 00419930235

☎ 045 6208444 - <http://www.comune.garda.vr.it> ✉ PEC: comune.garda@pec.it

**CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI**

**Articolo 63
Regime transitorio**

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi dei commi 816 e 837 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento e mantengono la loro efficacia fino alla naturale scadenza. È comunque ammessa la possibilità per il soggetto passivo di esercitare il diritto di cessazione anticipata della concessione o autorizzazione.

**Articolo 64
Disposizioni finali ed entrata in vigore**

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2021.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è disapplicata ogni altra disposizione regolamentare in contrasto con lo stesso.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
4. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.



COMUNE DI GARDA

Provincia di Verona

Lungolago Regina Adelaide, 15 - Cap. 37016 - P.IVA e C.F. 00419930235

☎ 045 6208444 - <http://www.comune.garda.vr.it> ✉ PEC: comune.garda@pec.it

ALLEGATO A: CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI

1^ CATEGORIA

PIAZZA VALERIO CATULLO

LUNGOLAGO REGINA ADELAIDE (delimitato dal Torrente Gusa compreso e dai giardini San Carlo compresi, incluso sbocco di Via San Francesco d'Assisi con innesto su Lungolago Regina Adelaide)

L'ATTUALE AREA DEL MERCATO SETTIMANALE CHE VA DA LUNGOLAGO PINCHERLE FINO A LUNGOLAGO EUROPA È COMPRESA NELLA PRESENTE 1^ CATEGORIA.

2^ CATEGORIA

VIA ALEARDO ALEARDI

VIA CALLE DEI SOTTOPORTICI

VIA CALLE DEL PESCATORE

CORSO VITTORIO EMANUELE

VIA ALESSANDRO MANZONI

VIA CAMILLO CAVOUR

VIA GIUSEPPE GARIBALDI

VIA SPAGNA

VICOLO DEL PIO

VICOLO CIECO FORNI

VICOLO CIECO FOSSE

VIA DELLA LIBERTA'

VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI

LUNGOLAGO REGINA ADELAIDE (compreso tra il Torrente Gusa e Lungolago Pisanello)

VIA VENTI SETTEMBRE

PIAZZA CALDERINI

VIA ANTICHE MURA

VIA GIUSEPPE VERDI

VIA ALESSANDRA DI RUDINI' CARLOTTI

VIA SAN GIOVANNI (angolo Via Antiche Mura verso Corso Vittorio Emanuele)

VIA SANTO STEFANO

3^ CATEGORIA

CORSO ITALIA

LUNGOLAGO EUROPA

LUNGOLAGO PISANELLO

PIAZZALE ROMA

VIA VERONA

VIA VIRGILIO

VIA SAN CARLO

LUNGOLAGO PINCHERLE

VIA GUGLIELMO MARCONI



COMUNE DI GARDA

Provincia di Verona

Lungolago Regina Adelaide, 15 - Cap. 37016 - P.IVA e C.F. 00419930235

☎ 045 6208444 - <http://www.comune.garda.vr.it> ✉ PEC: comune.garda@pec.it

VIA GAINO

VIA SAN GIOVANNI (dal n. civico 5 verso Via Gaino)

4^ CATEGORIA

VIA MICHELE ABRILE
VIA ANTONIO PIMAZZONI
VIA ALESSANDRO VOLTA
VIA AMERIGO VESPUCCI
VIA ANTONIO VIVALDI
VIA BERTO BARBARANI
VIA BOSCHI
VIA FILIPPO BRUNELLESCHI
VIA CESARE BETTELONI
VIA CA' NOVA
VIA CIRILLO SALAORNI
VIA GIOVANNI CABOTO
VIA CAMALDOLESI
VIA CARLO MAGNO
VIA CARMELO PREITE
VIA CASTEI
VIA SAN VIGILIO
VIA CIMABUE
VIA CRISTOFORO COLOMBO
VIA DALL'OCA BIANCA
VIA DEGLI ALPINI
VIA DEGLI OLEANDRI
VIA DEI CAMPIANI
VIA DEI CIPRESSI
VIA DEI LIMONI
VIA DELLA MADRINA
VIA DELLA PACE
VIA DELLE AGAVI
PIAZZA DONATORI DI SANGUE
VIA DON CARLO GNOCCHI
VIA GALILEO GALILEI
VIA LILIANA PINCINI
VIA LUIGI GALVANI
VIA GIACOMO LEOPARDI
VIA GIACOMO PUCCINI
VIA GIORGIONE
VIA GIOSUE' CARDUCCI
VIA GIOTTO
VIA GIOVANNI PASCOLI
VIA ILDEBRANDO
VIA LEONARDO DA VINCI
VIA LOTARIO
PIAZZA LUCIANO BERETTA



COMUNE DI GARDA

Provincia di Verona

Lungolago Regina Adelaide, 15 - Cap. 37016 - P.IVA e C.F. 00419930235

☎ 045 6208444 - <http://www.comune.garda.vr.it> ✉ PEC: comune.garda@pec.it

VIA MICHELANGELO BUONARROTI
VIA MARCO POLO
VIA MONTE BALDO
VIA OLIVAI
VIA OTTONE PRIMO
VIA PAOLO FARINATI
VIA PAOLO VERONESE
VIA PER LA ROCCA
VIA PER MARCIAGA
VIA PIGNOI
VIA RAFFAELLO SANZIO
VIA RISARE
VIA GIOACCHINO ROSSINI
VIA MICHELE SAMMICHELI
VIA SAN BERNARDO
VIA TURISENDO DEI TURISENDI
VIA TINTORETTO
VIA TIZIANO
VIA UGO FOSCOLO
VIA VAL MORA
VIA VAL TESINA
VIA VINCENZO BELLINI
VIA VITTORIO MONESE
VIA GIOVANNI BONOMETTI
VIA ADELE BACCHINI DELLE PALME
VIA DON GIULIO BOCCALI
VIA FLORESTE MALFER
VIA DON LUIGI STURZO
VIA RICCARDO LOMBARDI
VIA GABRIELE D'ANNUNZIO
VIA ANTONIO SALIERI
VIA FELICE EVARISTO DELL'ABACO
VIA PIETRO MASCAGNI
VIA EMILIO SALGARI
VIA FRANCESCO BENDINELLI
VIA GIARE
VIA TORRENTE GUSA
VIA POIANO
VIA PORTELE
VIA DELL'UVA
VIA DEI PIOPPI
VIA PROGNO
VIA DELLE VIOLE
VIA SAN BARTOLOMEO
LOCALITA' FONTANADINO
VIA CARLO GIUSEPPE BATTISTOLI
VIA ENZO OPPI
VIA ZUANE ZENI
VIA PINO CRESCINI

**COMUNE DI GARDA****Provincia di Verona**

Lungolago Regina Adelaide, 15 - Cap. 37016 - P.IVA e C.F. 00419930235

☎ 045 6208444 - <http://www.comune.garda.vr.it> ✉ PEC: comune.garda@pec.it**ALLEGATO B: TIPOLOGIE E FINALITA' DI OCCUPAZIONI**

PERMANENTI (tariffe annuali):
1) occupazioni con tavoli, sedie, ombrelloni, per attività di pubblici esercizi, ristoranti, alberghi, affittacamere ecc.
2) occupazioni con giardini d'inverno (Dehors) per attività di pubblici esercizi, ristoranti, alberghi, affittacamere ecc.
3) occupazioni con espositori di merci, panchine, per attività commerciali e artigianali
4) occupazioni con fioriere, dissuasori e simili per attività o privati
5) occupazioni con attrezzature fisse per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande
6) occupazioni con cartelli, cavalletti, mezzi pubblicitari, appoggiati al suolo
7) occupazioni per distributori di carburante
8) occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico con cavi, condutture, impianti e simili (diversi da fornitura di servizi di pubblica utilità c. 831)
9) occupazioni di spazi sottostanti il suolo pubblico con cisterne, vasche e serbatoi interrati in genere
10) occupazioni di spazi sottostanti il suolo pubblico con cavi, condutture, tubazioni, impianti e simili (diversi da fornitura di servizi di pubblica utilità c. 831)
11) altre occupazioni permanenti non direttamente riconducibili alle tipologie precedenti
12) occupazioni con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità (c. 831)
TEMPORANEE (tariffe giornaliere):
13) occupazioni con tavoli, sedie, ombrelloni, per attività di pubblici esercizi, ristoranti, alberghi, affittacamere ecc.
14) occupazioni con banchi di vendita, espositori di merce, per attività di ambulanti non mercatali
15) occupazioni con chioschi, stands eno-gastronomici e simili in occasione di feste e manifestazioni varie
16) occupazioni con ponteggi, recinzioni, attrezzature e materiali necessari per l'attività edile e simili
17) occupazioni con attrezzature per divertimenti ed intrattenimenti per attività dello spettacolo viaggiante
18) altre occupazioni temporanee non direttamente riconducibili alle tipologie precedenti
Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico: tariffa annua, per analoga tipologia, rapportata a giorno e aumentata del 50%

**COMUNE DI GARDA****Provincia di Verona**

Lungolago Regina Adelaide, 15 - Cap. 37016 - P.IVA e C.F. 00419930235

☎ 045 6208444 - <http://www.comune.garda.vr.it> ✉ PEC: comune.garda@pec.it**ALLEGATO C: TIPOLOGIE DI DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI
E PUBBLICHE AFFISSIONI**

PUBBLICITA' ANNUALE
1) fino a 1,00 mq - Categoria Normale - Opaca
2) da 1,01 mq fino a 5,50 mq - Categoria Normale - Opaca
3) da 5,51 mq a 8,50 mq - Categoria Normale - Opaca
4) superiore a 8,50 mq - Categoria Normale - Opaca
5) fino a 1,00 mq - Categoria Normale - Luminosa
6) da 1,01 mq fino a 5,50 mq - Categoria Normale - Luminosa
7) da 5,51 mq a 8,50 mq - Categoria Normale - Luminosa
8) superiore a 8,50 mq - Categoria Normale - Luminosa
9) Automezzo Portata Utile Inferiore 30 ql
10) Automezzo Portata Utile Superiore 30 ql
PUBBLICITA' GIORNALIERA
11) fino a 1,00 mq - Categoria Normale - Opaca
12) da 1,01 mq fino a 5,50 mq - Categoria Normale - Opaca
13) da 5,51 mq a 8,50 mq - Categoria Normale - Opaca
14) superiore a 8,50 mq - Categoria Normale - Opaca
15) fino a 1,00 mq - Categoria Normale - Luminosa
16) da 1,01 mq fino a 5,50 mq - Categoria Normale - Luminosa
17) da 5,51 mq a 8,50 mq - Categoria Normale - Luminosa
18) superiore a 8,50 mq - Categoria Normale - Luminosa
19) Volantinaggio (tariffa da applicarsi al giorno per persona)
20) Sonora (tariffa da applicarsi al giorno per persona per veicolo)
PUBBLICHE AFFISSIONI
1) Manifesti cm. 70 x 100 (tariffa da applicarsi per settimana)
2) Manifesti cm. 100 x 140 (tariffa da applicarsi per settimana)



COMUNE DI GARDA

Provincia di Verona

Lungolago Regina Adelaide, 15 - Cap. 37016 - P.IVA e C.F. 00419930235

☎ 045 6208444 - <http://www.comune.garda.vr.it> ✉ PEC: comune.garda@pec.it

ALLEGATO D: TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONI PER MERCATI

PERMANENTI (tariffe annuali)
1) occupazioni di mercati tradizionali e mercati periodici tematici
2) occupazioni del commercio itinerante e dei produttori agricoli
3) occupazioni realizzate in occasione di Fiere
TEMPORANEE (tariffe giornaliere / orarie)
4) occupazioni del mercato settimanale
5) occupazioni di mercati tradizionali e mercati periodici tematici
6) occupazioni del commercio itinerante e dei produttori agricoli
7) occupazioni realizzate in occasione di Fiere
8) occupazioni realizzate da spuntisti